



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Siracusa

Documento approvato con Deliberazione del 18/12/2018 del Consiglio Direttivo dell'OPI

**REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DELL'ORDINE DELLE
PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI SIRACUSA**

ART. 1

1. Il potere disciplinare è esercitato dal Consiglio Direttivo e, in sede di appello, dalla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie presso il Ministero della Salute, fatte salve le eventuali successive impugnazioni stabilite dalla legge.
2. Il procedimento avanti il Consiglio Direttivo è regolato dalla legge e dalle norme di cui al presente Regolamento nonché, a titolo integrativo, da quelle del Regolamento per il procedimento disciplinare avanti la FNOPI.
3. Sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Siracusa gli iscritti all'Albo, ad eccezione dei componenti del Consiglio Direttivo del medesimo Ordine e dei Revisori dei Conti dell'Ordine che sono soggetti al potere disciplinare della Commissione Centrale della Federazione degli Ordini.

ART. 2

1. Gli iscritti all'Albo, nell'esercizio della professione infermieristica e dell'attività di gestione dell'Ordine ai sensi dell'art. 3 del DLCPS 233/1946 ss.ii.mm, sono tenuti al rispetto delle leggi, dei regolamenti e del Codice Deontologico, nonché ad agire secondo scienza e coscienza e mantenendo in ogni occasione il decoro professionale.
2. Ogni violazione, abuso, mancanza o scorretta applicazione delle suddette regole è passibile di sanzione disciplinare.

ART. 3

1. Il procedimento disciplinare è governato dalle leggi dello Stato e dal presente Regolamento nonché, a titolo integrativo, da quelle del Regolamento per il procedimento disciplinare avanti la FNOPI ed è ispirato ai principi di immediatezza, concentrazione e oralità.
2. Esso è promosso:
 - a. d'ufficio;
 - b. su richiesta del Ministero della Salute o della Procura della Repubblica;

c. su motivata denuncia del cittadino. Qualora l'azione disciplinare viene promossa dal Ministro della Salute o dal Procuratore della Repubblica determina, nei confronti dell'Ordine, l'obbligo a dare inizio al procedimento disciplinare. Come stabilito dall'art. 44 del DPR 221/1950 "il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale, è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli purché egli non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso", di conseguenza l'Ordine, ogni qualvolta abbia notizia di fatti rilevanti sul piano disciplinare, può iniziare il relativo procedimento, a sua discrezione, ma nel caso in cui il professionista sia sottoposto a procedimento penale, è necessario attendere che questo abbia avuto luogo, e cioè sia stato definito con sentenza irrevocabile.

ART.4

1. Quando al Consiglio Direttivo giunga notizia o rilevi fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare nei confronti di un iscritto ovvero pervenga formale richiesta o denuncia ai sensi dell'art. 3, il Presidente, senza indugio, convoca il sanitario, assume tutte le informazioni del caso, e verifica tutte le circostanze.

2. La convocazione avviene, entro un congruo termine, con nota formale a firma del presidente tramite Raccomandata A/R o PEC.

3. La convocazione deve contenere:

a. Indicazione della data, ora, luogo della convocazione e motivazione sommaria degli addebiti per consentire all'interessato di poter disporre di sufficienti elementi per la sua difesa; a questo scopo l'interessato ha diritto, prima della data fissata per l'audizione, di prendere visione degli atti e di estrarne copia;

b. Espresso avvertimento che se il sanitario non si presenta o non giustifichi l'assenza il procedimento avrà luogo comunque;

c. La mancata convocazione è causa di nullità del successivo eventuale procedimento.

4. In sede di audizione il sanitario può, eventualmente, produrre proprie memorie ed ogni altro elemento ritenuto utile ai fini difensivi. Durante l'audizione non è ammessa la presenza di difensori poiché si tratta di una fase prodromica al procedimento disciplinare vero e proprio, fase che potrebbe concludersi anche con l'immediata archiviazione.

6. All'audizione sarà presente solo il Presidente del Consiglio Direttivo e, eventualmente, un soggetto verbalizzante estraneo al Consiglio Direttivo.

7. Dell'audizione deve essere redatto verbale che dovrà essere sottoscritto congiuntamente dal Presidente e dall'interessato.

ART. 5

1. Alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo viene posto all'ordine del giorno, con un punto specifico, il procedimento disciplinare a carico dell'iscritto.

2. Il Presidente riferisce dell'esito dell'indagine preliminare e dell'incontro con il sanitario rendendo noto il contenuto del verbale.

3. Il Consiglio Direttivo può decidere, con deliberazione, se promuovere il procedimento disciplinare, individuando gli addebiti da contestare, se archiviare il caso o chiedere un supplemento di istruttoria riservandosi la decisione di promuovere o meno l'azione disciplinare, in altra seduta.

ART. 6

1. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere ricusati per i motivi previsti dall'art. 51 c.p.c. e sono tenuti ad astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione di cui alla medesima disposizione che essi conoscono, anche se non proposto, ovvero quando comunque ricorrano motivi di opportunità.

ART. 7

1. Il Consiglio Direttivo può:

a. decidere di archiviare il procedimento, dandone comunicazione all'interessato;

b. decidere l'apertura del procedimento disciplinare. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo decida di promuovere il procedimento disciplinare, assume una deliberazione con la quale formalizza gli addebiti da contestare all'interessato. Gli addebiti devono essere circostanziati, vale a dire che devono essere contestati fatti concreti, con la precisazione del luogo, del tempo e dei modi in cui risultano identificati. Nel caso in cui il procedimento disciplinare sia conseguente ad un giudizio penale già concluso, gli addebiti formulati dal Consiglio Direttivo potranno riprodurre i medesimi addebiti contestati in sede penale, fermo restando che la valutazione compiuta dal Consiglio sarà incentrata sul versante deontologico ed in completa autonomia di giudizio. Il Consiglio, in occasione della decisione di procedere disciplinarmente, dà mandato al Presidente di:

a. fissare la data della seduta per il giudizio;

b. nominare il Relatore all'interno del Consiglio Direttivo;

c. provvedere alla notifica all'interessato.

ART. 8

1. Il Presidente provvede a notificare all'interessato con nota a sua firma inviata per Raccomandata A/R o PEC: a. la menzione circostanziata degli addebiti;

b. il termine, non inferiore a giorni venti precedenti quello dell'udienza, entro il quale l'interessato può prendere visione degli atti relativi al suo deferimento a giudizio e produrre le proprie controdeduzioni scritte.

c. luogo, data ed ora dell'udienza fissata entro e non oltre 60 giorni dalla data di notifica;

d. P'espressa avvertenza che, ove non si presenti, si procederà in sua assenza, nonché la possibilità di farsi assistere da un legale.

Il Presidente dell'Ordine ha il dovere, come previsto dall'art. 49 del DPR 221/1950, di dare immediata comunicazione dell'inizio del procedimento al Ministro della Salute ed al Procuratore della Repubblica territorialmente competente ed, eventualmente, al Procuratore o all'Ordine di altra circoscrizione che abbia promosso il giudizio.

ART. 9

1. All'udienza come sopra fissata il Consiglio Direttivo dispone:

a. P'assunzione di prove testimoniali, ove ritenute ammissibili e rilevanti; b. P'acquisizione di prove documentali; c. se ritenuto necessario, di avvalersi di consulenti tecnici; in udienza la Commissione ascolta l'incolpato, se presente, sugli addebiti e, solo se lo ritiene necessario, chiede chiarimenti al denunciante sui fatti denunciati. L'incolpato deve comparire personalmente.

ART. 10

1. Il Consiglio Direttivo, all'esito dell'udienza e ove non sia necessario un rinvio per concludere l'istruttoria, ascolta le conclusioni dell'incolpato, se presente, e si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.

2. La decisione viene comunicata immediatamente al termine della Camera di Consiglio.

3. In caso di rinvio ad altra udienza la composizione iniziale del Consiglio Direttivo deve restare immutata.

ART. 11

1. Le sedute del Consiglio Direttivo non possono essere pubbliche.

2. Per ogni seduta è redatto apposito verbale contenente:

a. il giorno, il mese e l'anno;

b. i nomi dei componenti il Consiglio intervenuti;

c. i giudizi esaminati e le questioni trattate;

d. i provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento;

3. I dispositivi delle decisioni sono riportati nel verbale.

ART. 12

1. La decisione deve, a pena di nullità, contenere la indicazione della data in cui è stata adottata, dei fatti addebitati e delle prove assunte, l'esposizione dei motivi, il dispositivo. È sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

2. La decisione è pubblicata mediante deposito dell'originale negli uffici di segreteria dell'Ordine che provvede a notificarne copia all'interessato.

3. Le disposizioni dei commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, per i provvedimenti di radiazione dall'Albo e di sospensione dall'esercizio professionale.

ART. 13

1. Le sanzioni disciplinari, in ottemperanza al regolamento di esecuzione del D.lgs. CPS 233/1946, sono:

a. L'avvertimento, che consiste nella diffida (di norma orale) rivolta al colpevole a non ricadere nella mancanza commessa;

b. La censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa, irrogata in forma scritta;

c. La sospensione dall'esercizio della professione per la durata compresa tra uno e sei mesi, salvo quanto stabilito dall'art. 43 del D.P.R. 221/50;

d. La radiazione dall'Albo, che, come precisato dall'art. 41 del D.lgs. 233/1946, "è pronunciata contro l'iscritto che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della classe sanitaria". La radiazione è a tempo indeterminato, salva la possibilità di reinscrizione a domanda, quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 50 del D.lgs. 233/1946.

ART. 14

1. La condanna per ogni delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena edittale della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione dall'Albo a seguito di procedimento disciplinare.

2. Importano parimenti la radiazione dall'Albo:

a. L'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, e la interdizione dalla professione per una uguale durata;

b. Il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati nell'art. 222, secondo comma, del Codice penale;

3. La radiazione, nei casi previsti dal presente articolo, è dichiarata dal Consiglio Direttivo a seguito di regolare procedimento disciplinare.

ART. 15

1. Oltre i casi previsti dalla legge, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

a. L'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;

b. L'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza ordinata dal giudice;

c. La interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

d. L'applicazione di una delle misure detentive previste dall'art. 215 del Codice penale, comma secondo, n. 2 e 3 (ricovero in una casa di cura e di custodia o ricovero in manicomio giudiziario¹);

e. L'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste nel citato art. 215 del Codice penale, comma terzo, n. 1, 2, 3 e 4 (libertà vigilata – divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province – divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche – espulsione dello straniero dallo Stato).

¹ L'art. 62 della L. 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e l'art. 111 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, indicano gli ospedali psichiatrici giudiziari, come istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza, al posto dei manicomi giudiziari. A norma dell'art. 3 ter, del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, nella L. 17 febbraio 2012, n. 9, il termine per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari già previsto dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, e dai conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e nelle sedute 20 novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011, secondo le modalità previste dal citato decreto e dai successivi accordi, è stato fissato al 1° febbraio 2013.

2. La sospensione è dichiarata dal Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione del sanitario ammonito dalla autorità di pubblica sicurezza o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento senza pregiudizio delle successive sanzioni.

4. Nei casi previsti nei precedenti commi la sospensione dura fino a quando abbia effetto la sentenza o il provvedimento da cui essa è stata determinata. Restano fermi diritti ed obblighi dell'iscritto non connessi con la sospensione, come, non esaustivamente, l'obbligo di versare quote e contributi.

ART. 16

1. Fuori dai casi di radiazione, previsti dall'art. 14, l'iscritto a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché egli non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso.

2. È altresì sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla sospensione di cui all'articolo precedente, l'iscritto a carico del quale siano state applicate una misura di sicurezza o il confino di polizia o l'ammonizione.

3. L'accertamento dei fatti avvenuto in sede di giudizio penale, ivi compresa l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e ss., ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, salvo l'accertamento della rilevanza disciplinare dei fatti accertati.

ART. 17

1. La fissazione dell'udienza disciplinare nonché il relativo esito, sono comunicati dal Consiglio Direttivo, a cura del Presidente, al Ministero della Salute e alla Procura della repubblica territorialmente competenti per l'Albo nel quale è iscritto l'incolpato, nonché alle medesime autorità di altra circoscrizione che abbiano promosso il giudizio.

2. Dell'esito del procedimento disciplinare è data altresì comunicazione al datore di lavoro del sanitario.

3. I provvedimenti di sospensione dall'esercizio professionale e di radiazione, quando siano divenuti definitivi, sono comunicati a tutti gli Ordini della categoria a cui appartiene il sanitario sospeso o radiato e alle autorità ed agli enti ai quali deve essere inviato l'Albo a norma dell'art. 2 del D.P.R. 221/50.

4. Sono ritenuti definitivi i provvedimenti di sospensione e radiazione quando siano scaduti i termini per proporre ricorso alla Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie.

ART. 18

1. Il termine per adire la Commissione Centrale degli Esercenti le Professioni Sanitarie è di 30 giorni dalla data in cui l'iscritto ha avuto comunicazione delle decisioni ai sensi dell'art. 12, comma 2.

2. Decorso inutilmente tale termine la decisione passa in giudicato.

3. Dal giorno successivo comincia a decorrere il termine di sospensione e prende effetto la radiazione.

ART. 19

1. Il sanitario radiato dall'Albo può chiedere la reiscrizione qualora:

a. Siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questa è conseguenza di condanna penale, sia intervenuta riabilitazione;

b. Abbia tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

2. Sulla istanza di reiscrizione, e dunque sulla verifica delle suddette condizioni, provvede l'Ordine territorialmente competente con la osservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni.

ART.20

1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

2. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare per tutta la durata del corrispondente procedimento penale, fino al passaggio in giudicato della sentenza.